



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15.11.2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4406/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria" e vertente

TRA

HOTEL MIRALAGO s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato Umberto Gentile ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Caserta alla via Colombo n. 53 – opponente -

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia e Italia De Benedictis ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, località San Benedetto - opposto -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 18/05/2017, la parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 32820170000348986000 formato in data 8.4.2017, asseritamente mai notificato, con il quale l'INPS di Caserta aveva richiesto il pagamento dell'importo totale di € 67.311,92 per "contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti" per il periodo compreso tra il 04/2013 ed il 06/2014 fondato sul verbale unico di accertamento notificato in data 02.03.2016, per il periodo dal 04/2013 al 06/2014.

In via preliminare eccepiva l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito per violazione del D.L. 78/2010 non essendo mai stato notificato alla parte opponente avendo avuto quest'ultima conoscenza del predetto titolo tramite consultazione del proprio cassetto fiscale; ovvero la nullità dell'ava impugnato per assenza di sottoscrizione.

A sostegno dell'opposizione deduceva l'erroneità dell'accertamento ispettivo ed, in particolare, che: -

(1) non sarebbe vero l'omesso adeguamento della retribuzione imponibile all'aumento contrattuale previsto dal CCNL da febbraio 2014; - che, peraltro, i 5 lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo non avrebbero mai svolto lavoro full time, come sostenuto dagli Ispettori Inps, ma solo part time, in quanto l'Hotel Miralago ha esercitato l'attività di gestione della struttura ubicata presso il Castello del Matese, con decorrenza dal mese di Aprile 2013 e fino alla cessazione dell'attività (giugno 2014) per tre giorni a settimana, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica; - (2) che, pertanto, gli ispettori Inps avrebbero errato nel quantificare i ratei di tredicesima e di quattordicesima su un presunto rapporto di lavoro full time, avendo i suddetti lavorato in part time - (3) che, inoltre, appare infondata l'accertata

omessa retribuzione in danno dei dipendenti delle ore di lavoro festivo in quanto, sui LUL, in possesso dell'amministrazione, infatti, non risultano svolte, per i dipendenti oggetto dell'accertamento, attività lavorative nelle giornate festive e, pertanto, nessuna maggiorazione poteva/doveva essere applicata nelle buste paga dei predetti lavoratori; al contrario veniva, invece, applicata, in conformità con la normativa in materia e con il CCNL di riferimento, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro svolte di domenica; - (4) che, appare illegittima la contestazione sollevata dall'Inps, in relazione ai lavoratori Capobianco Francesco, Capobianco Giovanni, D'Abbraccio Giovanna e Peluso Gianluca, in quanto gli stessi hanno lavorato esclusivamente in par time essendo la struttura aperta, esclusivamente, nelle giornate del fine settimana da venerdì alla domenica .

In relazione alla posizione dei consiglieri la parte opponente asseriva che gli Ispettori Inps, nel qualificare i compensi ricevuti dai consiglieri del CdA della società, quali voci fisse della retribuzione imponibile, avevano errato dal momento che gli stessi hanno partecipato attivamente alla gestione della società e i compensi percepiti dovrebbero corrispondere alla remunerazione per tale attività gestionale e che la differenza degli importi percepiti dai 5 consiglieri – dipendenti sarebbe dipesa solo dalla residenza degli stessi e dalle differenze dell'impegno assunto dai consiglieri, a differenza di quanto contestato dagli Ispettor Inps; che anche le voci fisse e ripetute percepite dai 5 lavoratori consiglieri quali trasferte dovrebbero corrispondere effettivamente alle trasferte effettuate e non sarebbero, a differenza da quanto contestato dagli Ispettori Inps, voci fisse e continuative della retribuzione da assoggettare a contribuzione previdenziale.

Tanto premesso, deducendo l'illegittimità dell'operator dell'Istituto Previdenziale, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, e concludeva chiedendo di accogliere la presente opposizione ed in via preliminare, dichiarare l'inesistenza giuridica dell'avviso di addebito in assenza della materiale notifica dello stesso; nel merito, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito oggetto di opposizione, alla luce di quanto argomentato in diritto. Vinte le spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che resisteva all'avverso ricorso, per le articolate argomentazioni esposte in memoria difensiva, evidenziando, in particolare, che i crediti contributivi si fondavano su una verifica ispettiva, all'esito della quale i funzionari avevano accertato una serie di irregolarità in capo alla società Miralago s.r.l. così come esposte nel verbale ispettivo in atti. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Istruita in via documentale la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica dello stesso.

Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che il medesimo è stato notificato via pec alla società opponente in data 12.04.2017 all'indirizzo hotelmiralagosrl@legalmail.it (cfr. allegati produzione Inps).

Pur in mancanza del formato EML, la documentazione prodotta appare sufficiente a far ritenere provata l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito.

Essa contiene infatti l'attestazione di consegna nella casella di destinazione da parte del gestore della casella di posta elettronica del destinatario che ne fa una "ricevuta di avvenuta consegna" ai sensi dell'articolo 6 comma 3 dpr 68/2005 a fronte della quale, non diversamente da quanto afferma la consolidata giurisprudenza con riferimento alla posta raccomandata, opera una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. ad es. Cass. 10630/2015), prova che, nella fattispecie in esame, non è stata fornita.

E' altresì infondata l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito impugnato perché privo della sottoscrizione del responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto

Ed invero, la sentenza n. 25773/2014 della Corte di Cassazione ha affermato che *"da un lato, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, di là da questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo dall'altro, la cartella esattoriale deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale, tramite apposito numero di codice."*

Dunque, applicando i principi di diritto sopra riportati alla fattispecie in esame, la mancanza della sottoscrizione dell'avviso di addebito da parte del funzionario non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana.

Ed invero, in ogni caso, quando non vi è dubbio sulla sua provenienza, con la prova che esso ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (per esempio, in seguito all'opposizione del destinatario), non può essere pronunciata la nullità dell'atto, ai sensi dell'art. 156 del codice di procedura civile (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 25773/2014; in senso conforme, Cass. 13461/2012 Cass. sent. n. 4757/2009; Cassazione n. 4283/2010). Nella fattispecie in esame lo scopo risulta, invero, raggiunto in quanto la parte opponente ha impugnato il presente avviso di addebito ed ha esercitato, compiutamente, il diritto di difesa, contestando il merito della pretesa creditoria.

Venendo al merito giova evidenziare che l'opposizione è tempestiva essendo stata proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito impugnato ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46/1999.

La pretesa contributiva su cui sin fonda l'avviso di addebito impugnato trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015005652 del 15.02.2016, redatto all'esito dell'accertamento ispettivo presso la sede della HM s.r.l. in liquidazione e dal quale è emerso quanto segue.

In relazione ai lavoratori dipendenti che hanno rivestito la carica di amministratore (Capobianco Francesco, Capobianco Giovanni, Carrizzo Rosalba, D'Abbraccio Giovanna e Peluso Gianluca) è risultato che gli stessi sono stati assunti dalla società Miralago s.r.l. da mese di aprile 2013, con contratto a tempo indeterminato (15 ore settimanali distribuite dal venerdì alla domenica per 5 ore giornaliere) cessato in data 20.06.2014) con inquadramento nel livello 6° e mansioni rispettivamente di addetto alla segreteria (Capobianco Francesco e Giovanni) di cameriere di sala (Carrizzo Rosalba), inserviente di cucina (D'Abbraccio Giovanna) e cuoco (Peluso Gianluca) Gli ispettori dell'Inps, al riguardo, hanno accertato che a tali lavoratori:

- a)** sono stati applicati imponibili retributivi inferiori rispetto quelli indicati nel CCNL applicato (per i dipendenti di aziende alberghiere) non essendo state erogate le retribuzioni adeguate ai rinnovi contrattuali previsti al febbraio 2014;
- b)** per il periodo denunciato (1.4.2013 al 30.06.2014) sono stati dichiarati imponibili retributivi inferiori a quelli previsti dal CCNL di categoria e dai contratti integrativi, non essendo stati denunciati gli importi relativi ai ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e da corrispondersi con la retribuzione di giugno 2014 (data di cessazione del rapporto di lavoro);
- c)** per il periodo di lavoro denunciato (1.4.2013 al 30.06.2014) la parte datoriale ha omesso di retribuire le ore di lavoro festivo con la maggiorazione del 20 % come previsto dal CCNL di categoria ;
- d)** in relazione ai lavoratori Carrizzo Rosalba, D'Abbraccio Giovanna e Peluso Gianluca , sono stati dichiarati imponibili retributivi inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL di categoria non essendo stati corrisposti agli stessi gli emolumenti dovuti a titolo di permessi maturati e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro ;
- e)** in relazione ai lavoratori Capobianco Francesco, Carrizzo Rosalba, D'Abbraccio Giovanna e Peluso Gianluca, sono stati dichiarati imponibili retributivi inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL di categoria non essendo stati corrisposti agli stessi gli emolumenti dovuti a titolo di ferie non godute, in nel periodo di lavoro denunciato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- f)** relativamente al lavoratore Capobianco Francesco la società opponente ha denunciato e registrato sui LUL imponibili retributivi pari a quindici ore settimanali (part Time 37,50%) anziché per il maggior numero di ore settimanali di lavoro effettivamente prestato dal suddetto dipendente (pari a 45 ore settimanali) ;
- g)** relativamente al lavoratore Capobianco Giovanni la società opponente ha denunciato e registrato sui LUL imponibili retributivi pari a quindici ore settimanali (part Time 37,50%), anziché il maggior numero di ore effettivamente prestato essendo emerso che il Capobianco ha lavorato per sedici ore a

settimana nel periodo da Aprile 2013 a Febbraio 2014 e per ventotto ore a settimana nel periodo da Marzo a Giugno 2014;

h) in relazione alla lavoratrice D'Abbraccio Giovanna, e per il periodo denunciato (dal 01/04/2013 al 30/06/2014), la parte datoriale ha denunciato e registrato sui LUL imponibili retributivi pari a quindici ore settimanali (Pan Time 37~5%), anziché per le diciotto ore settimanali di lavoro effettivamente prestate dalla suddetta lavoratrice.

i) in relazione al lavoratore Peluso Gianluca e, per il periodo di lavoro denunciato (dal 01/04/2013 al 30/06/2014), la parte datoriale ha denunciato e registrato sul LUL imponibili retributivi pari a quindici ore settimanali (Part Time 37,5%), anziché per le quarantacinque ore settimanali di lavoro effettivamente prestate dallo stesso lavoratore; sempre in relazione al medesimo, la parte datoriale ha ommesso di registrare sul LUL le somme allo stesso lavoratore spettanti a titolo di ferie maturate e non godute relativamente al periodo di assunzione, ovvero da Aprile 2013 a Giugno 2014, somme da corrispondere in occasione della retribuzione di Giugno 2014 (cessazione del rapporto di lavoro).

In ordine alla posizione dei membri del Consiglio di Amministrazione (Ciardiello Salvatore, Grillo Anna Maria, D'Abbraccio Giovanna, Capobianco Francesco, Capobianco Giovanni, Peluso Gianluca e Carrizzo Rosalba) la società opponente ha esibito, complessivamente, agli ispettori Inps, quattro “verbali di assemblea ordinaria dei soci” datati, rispettivamente: 30.01.2013, 03.04.2013 04.03.2014. 30.06.2014.

In particolare dal “verbale del 03/04/2013”, risulta la fissazione dei compensi a favore del Consiglio di Amministrazione, così distribuiti: - Peluso Gianluca, “rimborso spese forfettario annuo” pari ad E. 12,500,00 ; - D'Abbraccio Giovanna “rimborso spese forfettario annuo” pari ad E. 1.200,00; - Carrizzo Rosalba, “rimborso spese forfettario annuo” pari ad €.6.000,00; - Capobianco Giovanni, “rimborso spese forfettario annuo” pari ad €. 1.200,00; - Capobianco Francesco, “rimborso spese forfettario annuo” pari ad €10.000,00.

Con successiva delibera del 04/03/2014, i compensi in favore di Capobianco Francesco e Capobianco Giovanni risultavano rideterminati nei seguenti importi: - Capobianco Giovanni, con rimborso pari ad €.5.400,00; Capobianco Francesco, con rimborsi di €.6.000,00.

E', altresì, emerso che i suddetti rimborsi sono stati ripartiti mensilmente attraverso appositi cedolini, elaborati dalla Società HM S.R.L. per ciascun dipendente/membro del CdA: ogni cedolino risulta dedicato ai “compensi erogati” nel rispettivo mese di competenza e, in ciascuno di essi, le somme vengono espresse sotto la denominazione di “trasferta Italia” e, in quanto tali non sono state assoggettate ad imponibile contributivo.

Gli ispettori hanno dunque accertato che : l'attività consiliare presentava una portata ridotta estrinsecata in quattro sedute ; nelle delibere non è in alcun modo specificata la ratio che sottende alla diversa ripartizione dei rimborsi, né sono indicate le modalità di quantificazione dei compensi ,

rivestendo gli stessi tutti la medesima carica di consiglieri ovvero i motivi per cui gli importi erano differenti. Hanno dunque accertato che i rimborsi in oggetto costituivano una voce mensile fissa, uguale ogni mese non rapportata ad incarichi diversificati o mandati specifici e che, pertanto, tali compensi definiti come trasferta venivano percepiti come una vera e propria retribuzione; che la nozione di trasferta Italia non è compatibile con i dettami normativi vigenti, in quanto, per tutti i soggetti in questione la sede di lavoro indicata è esattamente indicata nella sede di Castello del Matese presso l'albergo con insegna "HOTEL MIRALAGO" ed, in tale sede, effettivamente hanno svolto attività di lavoro dipendente tutti i soggetti intervistati, assunti dalla Società opponente e che, pertanto, alcuna trasferta i predetti consiglieri /lavoratori avevano sostenuto (cfr. verbale ispettivo in atti).

Pertanto, sulla base di tali accertamenti, sono state acclarate delle inadempienze contributive a carico della società opponente e, pertanto, l'Inps ha proceduto con l'avviso di addebito impugnato a recuperare, per il periodo dal 4.2013 al 6.2014, le differenze contributive, a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, dovute in relazione agli imponibili contributivi calcolati tenuto conto degli emolumenti effettivamente dovuta ai lavoratori indicati, in base al CCNL di categoria ed all'orario di lavoro effettivamente osservato dagli stessi, a titolo di contribuzione omessa relativamente agli imponibili non denunciati per tutti i dipendenti coinvolti nel procedimento ispettivo, a titolo di recupero del beneficio contributivo dalla L.407/1990 di cui la Società ha beneficiato relativamente al lavoratore Capobianco Giovanni, ed, a titolo di recupero del contributo dovuto ai sensi dell'art .2 comma 31 della L.92/2012, e successive modificazioni.

La pretesa iscritta a ruolo, dunque, si fonda sul verbale, in atti, e, dunque, deve affrontarsi la questione del valore probatorio da attribuire ai verbali ispettivi.

Sul punto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. sez. lav. Sentenza n. 9251 del 19/04/2010) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.

La Corte ha, altresì, affermato il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli Istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle

informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori(cfr. Sez. I, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).

Tanto premesso, deve, innanzitutto, rilevarsi che, gli accertamenti compiuti dagli Ispettori dell'Inps, presso la sede legale della società Miralago s.r.l. in relazione al periodo dal 1.4.2014 al 30.06.2014, sulle cui risultanze è fondato il verbale ispettivo dell'INPS, sono il frutto dell'esame diretto dei LUL e documenti contabili della società ispezionata, dei contratti di lavoro dei dipendenti coinvolti nell'accertamento ispettivo, nonché dei verbali di assemblea ordinaria dei soci – esibiti presso la sede dell'ente - nonché dal confronto tra i dati emergenti dalla predetta documentazione con le dichiarazioni rese dai lavoratori escussi.

Ebbene dalle risultanze documentali gli ispettori hanno acclarato la mancata applicazione degli adeguamenti retributivi al febbraio 2014, il mancato pagamento, per i lavoratori interessati, delle ferie e permessi non retribuiti ovvero della tredicesima e quattordicesima mensilità, relativa all'anno 2014, il mancato pagamento di una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro espletato.

Tali accertamenti sono stati avvalorati dalle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi in sede ispettiva.

Sul punto Peluso Gianluca dichiarava *“io mi occupavo della cucina come primo cuoco e lavoravo da mercoledì alla domenica , con due giorni di riposo settimanali il lunedì e martedì. Nei giorni di lavoro osservavo il seguente orario: al mattino dalle dieci alle 15 e 30 e poi riprendevo alle 19 nel pomeriggio fino alle 23 di sera. Per la mia qualifica io avevo la gestione della cucina, mi occupavo della spesa , del menu, della preparazione di tutta la “linea” . In cucina con me lavorava la sig.ra Giovanna D'Abbraccio che aveva mansioni di aiuto cuoco . La sig.ra D'Abbraccio aveva lo stesso orario ma veniva solo venerdì, sabato e domenica. Preciso che nel periodo di capodanno, ovvero dal 26 dicembre al 6 gennaio , il ristorante era aperto tutti i giorni e io ho lavorato tutti i giorni senza riposo settimanale . In estate, cioè da fine giugno a settembre , pure il ristorante era aperto tutti i giorni ed io ho lavorato sempre tutti i giorni ed avevo un solo giorno di riposo settimanale.*

In sala lavorava la sig.ra Rosalba Carrizzo. Questi erano i miei colleghi per il reparto ristorante. Ricordo tra i colleghi anche i signori Capobianco Giovanni e Capobianco Francesco che stavano alla reception. Quando dovevo assentarmi per ferie o permessi o per malattia dovevo sempre avvisare prima e in particolare mandavo la richiesta scritta all'ufficio del personale presso la sede legale della società che si trova a S. Potito Sannitico località Querceto. Ricevevo la busta paga e la retribuzione mi veniva accreditata attraverso bonifico bancario. Preciso che ogni mese ricevevo una retribuzione come cuoco e poi un altro bonifico a titolo di cedolino perché avevo la carica di consigliere . Preciso che in tale veste ogni due mese circa partecipavano a delle riunioni , che si tenevano presso gli uffici della sede legale e alle quali oltre a me erano presenti altri colleghi ossia: Rosalba Carrizzo, Capobianco Giovanni, Capobianco Francesco , D'Abbraccio Giovanna e per la società erano presenti Salvatore Ciardiello, che era il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Giulio Capobianco che , per quanto di mia conoscenza, era un amministratore. Durante queste riunioni che duravano circa un'ora o poco più si parlava dell'andamento dell'albergo. Preciso che non mai visto o verificato un bilancio societario. Io ho visto solo le fatture della cucina perché la spesa rientrava nelle mie mansioni di cuoco e i fornitori scaricavano le merci direttamente presso la

struttura dell'albergo. Le direttive generali del lavoro e chi mi ha chiamato per svolgere venivano questo lavoro presso l'Albergo di Miralago è il sig. Vittorio Civitillo, che per me rappresenta il mio datore di lavoro

Preciso che io sapevo di essere stato formalmente assunto come part time ma il mio lavoro effettivo consisteva in molte più ore di lavoro, come è naturale e necessario per poter occuparsi della cucina e della preparazione di tutti i piatti tipici di un ristorante. Preciso che la retribuzione era fissa e non cambiava nei mesi e corrispondeva sempre a circa seicento nella busta paga e mille euro nel cedolino. Questo rapporto è cessato dalla sera alla mattina perché ci arrivò improvvisamente una mail della Società che convocava presso la sede legale tutti i dipendenti. Mi sono presentato a questa riunione e a tutti i dipendenti ci è stata comunicata la chiusura dell'albergo. Io non sapevo della chiusura e per quanto di mia conoscenza non vi è stata una riunione del consiglio per decidere la chiusura dell'attività che, ripeto, ci è stata comunicata come decisione già presa. Preciso che questa carica di consigliere era una cosa formale, io mi sono sempre sentito e sono stato effettivamente un dipendente. La carica di consigliere mi è stata offerta da Vittorio Civitillo quando è cambiata la compagine societaria, ovvero ad aprile 2013 e mi è stato proposto di ripartire formalmente la retribuzione per il lavoro effettivo in queste due voci. Io infatti lavoravo come cuoco all'albergo di Miralago dal 2008 e quando c'è stato il cambio societario mi è stato detto che se volevo rimanere dovevo accettare questa nuova formula, ovvero lavorare formalmente part time e con carica di consigliere ma nei fatti continuare sempre a fare lo chef a tempo pieno come era stato prima” (cfr. dichiarazioni in atti).

Carrizzo Rosalba dichiarava: “prima di questo rapporto ho lavorato come cameriera di sala all'Hotel Miralago di Castello del Matese. In sala lavoravo solo io, occupandomi del servizio di sala. Preciso che lavoravo tre giorni alla settimana, venerdì, sabato e domenica con il seguente orario; il venerdì dalle 18 alle 21,00; il sabato dalle 11 di mattina alle 14 e poi riprendevo nel pomeriggio dalle 18 alle 21,00. La domenica il ristorante era aperto solo a pranzo e lavoravo quindi dalle 11 alle 14 circa...In media il ristorante faceva all'incirca trenta coperti. In cucina il cuoco era Peluso Gianluca. Preciso che come colleghi di lavoro in albergo ricordo anche la sig.ra D'Abbraccio Giovanna che si occupava di pulire e alla reception c'erano il sig. Capobianco Francesco e il sig. Capobianco Giovanni che si alternavano. Ricevevo mensilmente la busta paga e la relativa retribuzione che mi veniva accreditata con bonifico bancario ed ammontava a circa cinquecento / seicento euro al mese.....Al momento del cambio societario noi dipendenti siamo stati convocati e ci è stato chiesto di rivestire la carica di consiglieri. Preciso che io ho partecipato a tre o quattro riunioni del consiglio nelle quali si parlava dell'andamento societario. Durante queste riunioni non si sono mai fatte votazioni sulle decisioni societarie. Non ho mai visto o approvato bilanci societari. Per tale carica ricevevo ogni mese una somma sempre identica, pari a circa cinquecento euro mensili che ricevevo con busta paga a parte e sempre con pagamento con bonifico. Preciso che queste riunioni del consiglio erano informali, non c'erano convocazioni ufficiali. Erano lavoro di lavoro che tra noi organizzavamo, non erano riunioni del consiglio....non ho mai visto fatto o firmato verbali di queste riunioni. I partecipanti erano oltre a me il sig. Peluso Gianluca e la sig.ra D'Abbraccio Giovanna. Si parlava essenzialmente dell'albergo ma non di questioni amministrative o economiche generali della società ...preciso che tutti dipendenti fummo convocati con e mail alla sede legale e lì fu comunicata la chiusura dell'albergo.....” (cfr. dichiarazioni in atti)

D'Abbraccio Giovanna dichiarava : *“prima di questo rapporto di lavoro ho lavorato all’Hotel Miralago occupandomi sia di fare l’aiuto cuoco ma anche di lavare i piatti e di rifare le camere . In cucina con me lavorava il sig. Gianluca Peluso , che era lo chef. In cucina lavoravamo solo io e il sig. Gianluca Peluso . Lavoravo tre giorni a settimana , venerdì sabato e domenica per cinque oredalle tre del pomeriggio alle nove di sera. In sala lavorava la sig.ra Rosalba Carrizzo . Il sig. Capobianco Francesco ,,,lavorava solo lui alla reception..... ricevevo regolarmente la busta paga e la retribuzione mi veniva corrisposta con bonifico bancario ed era pari ad € 500,00...preciso che io ho lavorato nella struttura alberghiera di Miralago dal 2006 e so che nell’anno 2013 c’è stato un cambio societario. Non so di essere consigliere di questa Società né ho mai partecipato a riunioni del consiglio di amministrazione*”

Capobianco Francesco dichiarava *“.....prima di questo lavoro ho lavorato all’albergo Miralago di Castello del Matese come responsabile dell’accoglienza , addetto alla reception. Preciso che ho lavorato presso questo albergo circa dieci anni con una interruzione a seguito del licenziamento avvenuto il 07/03/2010.....dopo il licenziamento non ho lavorato presso l’albergo per circa un anno. Poi verso giugno del 2011 ho ripreso di fatto a lavorare in albergo sempre con le medesime mansioni di addetti alla reception e sempre a tempo pieno ma formalmente risultavo solo con incarico di consigliere di amministrazione . Preciso infatti che il sig. Civitillo mi aveva richiamato a lavoro chiedendomi di riprendere la medesima attività risultando però formalmente non dipendente ma membro del consiglio di amministrazione.*

Sono stati poi formalmente assunto al cambio della compagine societaria ossia dalla HM srl in data 01.04.2013 con contratto part time . Preciso e ribadisco che io ho sempre lavorato a tempo pieno ossia circa quarantacinque ore a settimana , distribuite in tale modo: avevo un giorno di riposo a settimana che poteva variare: e lavoravo dalle 9 alle 15 e dalle 15 alle 22 alternandomi nei turni con mio cugino Capobianco Giovanni., anche lui addetto alla reception. Preciso che nei giorni in cui l’albergo era chiuso io lavoravo presso gli uffici della sede legale a Quercete per prendere le prenotazioni perché l’utenza telefonica dell’albergo aveva il trasferimento di chiamata.poi dalla data di assunzione dell’aprile 2013 pur continuando a svolgere le medesime mansioni con le medesime modalità , ho percepito la retribuzione mensile complessiva di € milleduecento / milletrecento ripartita in due forme: una busta paga come dipendente part time che portava la retribuzione di circa seicento euro ed un cedolino per il compenso come consigliere per la parte rimanente . L’incarico di consigliere era solo formale nel senso che nessuna decisione effettiva relativa alla gestione ed amministrazione societaria nel suo complesso è stata mai presa dai dipendenti –consiglieri. Venivano fatte delle riunioni convocate formalmente con mail presso la sede legale a Quercete dove si parlava dell’andamento dell’albergo e si parlava anche di idee per la struttura . Le idee di fondo le decisioni le impartiva però la proprietà nella persona del sig. Civitillo Vittorio..... tutti i dipendenti consiglieri siamo stati convocati presso la sede legale e ci è stata comunicata la chiusura per il giorno successivo della struttura alberghiera....”.

Infine Capobianco Giovanni dichiarava: *“preciso che c’è stato un cambio societario alla fine dei marzo 2013 e quindi ho firmato un nuovo contratto ad aprile 2013 con la società HM srl. Preciso quindi che per l’intero arco temporale che va da aprile 2012 a giugno 2014 ho sempre lavorato senza interruzioni sempre presso l’Hotel Miralago sempre con le mansioni di addetto alla reception front office e sempre con le medesime modalità. Ovvero: lavoravo solo sabato e domenica con turni dalle 9 alle 15 o 17 .00 circa , oppure dalle 12.00 alla chiusura dell’albergo con turnazioni alternandomi con il*

collega Capobianco Francesco, che è anche mio cugino. . Preciso che nell'orario tra le 12,00 e le 15,00 eravamo entrambi presenti , come anche nel turno della domenica mattina perché questi erano gli orari del check in e check out e quindi c'era più lavoro da svolgere . Preciso che l'albergo apriva dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera. Mai in estate e nel periodo natalizio, fino alla Epifania , era aperto tutti i giorni. Preciso però che io ho lavorato solo il sabato e la domenica....tutto il mio lavoro si è svolto prevalentemente presso la struttura alberghiera Miralago di Castello del Matese e solo nei giorni di sabato e di domenica. Questo fino a marzo 2014. Successivamente da marzo 2014 fino a giugno 2014 ovvero fino al giorno di chiusura dell'attività, in aggiunta al sabato e alla domenica io ho lavorato anche durante la settimana presso gli uffici della sede legale della società in Quercete per prendere le prenotazioni dei clienti dell'albergo. Preciso che questa attività aggiuntiva che svolgevi presso gli uffici della società veniva svolta da me in una giornata e mezzo a settimana. Preciso un giorno intero di 8 ore ed una mezza giornata , alternandomi nei turni con altri due colleghi ossia Capobianco Francesco e Grillo Anna Maria. Preciso e ribadisco quindi che il mio lavoro si è svolto sempre fino a marzo 2014 sempre e solo in albergo a Castello del Matese nella reception dell'albergo . Poi da marzo e fino alla chiusura di giugno 2014 il mio lavoro si svolgeva il sabato e la domenica presso l'albergo e in aggiunta anche per un giorno e mezzo a settimana presso gli uffici di Quercete. Preciso quindi che da marzo 2014 per le ore che facevo in più ho percepito una retribuzione maggiorata di circa trecento euro mensili in più. Non mi sono mai spostato da queste sedi di lavoro. Non ho mai partecipato a mostre convegni, fiere per conto della società HM non sono mai andati fuori provincia o fuori comune o fuori regione per la società HM srl. ...la retribuzione la ricevevo a mezzo bonifico...preciso che ricevevo due buste paga che costituivano la retribuzione per la mia attività come dipendente e una busta paga portava l'indicazione di "trasferta Italia" che ho sempre considerato come retribuzione per le ore che facevo in più. Preciso che io ho partecipato a dei consigli di amministrazione che si tenevano presso gli uffici della società a Quercete. Questi incontri erano incontri di lavoro in cui si parlava dell'andamento dell'attività dell'albergo , ma non si sono mai fatte votazioni sulla gestione o sull'amministrazione della società. Non ho mai visto un bilancio della società HM srl , rettifico non ricordo di avere mai visto un bilancio societario. ...so che ciascun consigliere aveva un compenso differente ma non so il motivo e non so di quanto fosse questa differenza ...preciso che la chiusura dell'albergo ci è stata comunicata , non è stato deciso collegialmente dal consiglio....”

Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi nel corso dell'accertamento ispettivo è emerso, dunque, che gli stessi avevano espletato ore di lavoro maggiori rispetto a quelle dichiarate e che, nel periodo estivo e natalizio fino all'Epifania, l'Hotel Miralago era aperto tutti i giorni.

Il dipendente Capobianco Francesco, inquadrato come addetto alla segreteria 6° livello con un rapporto di lavoro part time (15 ore settimanali), riferiva di aver lavorato per 45 ore settimanali; il dipendente Capobianco Giovanni, inquadrato con mansione di addetto alla segreteria 6° livello con un rapporto di lavoro part time a 15 ore settimanali, riferiva, invece, di aver lavorato, per circa 16 ore settimanali, da aprile 2013 a febbraio 2014, e da marzo 2014 a giugno 2014, non solo il sabato e la domenica presso l'albergo Miralago, ma altresì un giorno e mezzo (in tutto per ulteriori 12 ore) presso gli uffici della società ; il dipendente d'Abbraccio Giovanna, inquadrata con mansione di inserviente di cucina 6°

livello con rapporto part time a 15 ore settimanali, dichiarava di aver lavorato tre giorni a settimana dal venerdì al sabato dalle tre di pomeriggio alle nove di sera; il dipendente Peluso Gianluca inquadrato lo stesso con mansione di cuoco 2° livello, con un rapporto part time a 15 ore settimanali, riferiva di aver lavorato per circa 45 ore settimanali (dal mercoledì alla domenica, con riposo settimanale il lunedì ed il martedì, dalle 10:00 del mattino fino alle 15:30 e dalle 19:00 fino alle 23:00).

In relazione alla posizione dei lavoratori predetti (che rivestivano anche l'incarico formale di consiglieri di amministrazione della società), dalla documentazione esibita gli ispettori hanno accertato che la società ha ommesso di indicare, nella retribuzione imponibile a fini contributivi, le somme che venivano identificate quale compenso per l'attività svolta quali consiglieri; inoltre, dalla documentazione aziendale visionata è emerso che in tutto da aprile 2013 a giugno 2014 ci sono state solo 4 assemblee. Inoltre i predetti lavoratori, escussi dinanzi agli Ispettori Inps, hanno sostanzialmente confermato che: l'incarico di consigliere delle società opponente era solo formale; che tali dipendenti e consiglieri mai hanno votato o esaminato una delibera, mai hanno visionato un bilancio societario, che non hanno mai effettuato trasferte e che la sede di lavoro è sempre stata l'hotel Miralago, che perfino la cessazione dell'attività a giugno 2014 venne decisa non dal Consiglio di amministrazione ma decisa ed imposta dalla proprietà, che le riunioni in questione erano di fatto riunioni di lavoro e non riunioni per la gestione commerciale ed amministrazione della società; che quando ad aprile 2013 vi è stato il cambio della compagine societaria i proprietari comunicarono ai cinque dipendenti che per continuare a lavorare avrebbero dovuto accettare l'incarico solo formale di consiglieri di amministrazione, dovevano accettare il part time solo formale e, dunque, la retribuzione con due voci, una quale retribuzione e l'altra con cedolino quale compenso per l'attività di consigliere che di fatto però costituiva sempre la retribuzione per il lavoro subordinato svolto (Cfr. dichiarazioni lavoratori /consiglieri Capobianco Giovanni e Francesco, Peluso Gianluca, Carrizzo Rosalba e D'Abbraccio Giovanna).

Dalla documentazione contabile esaminata, inoltre, gli ispettori hanno accertato che gli importi versati mensilmente ai consiglieri, a titolo formale di compenso (ma in realtà di retribuzione), non venivano fatti rientrare nella retribuzione imponibile a fini contributivi sebbene di fatto costituissero una voce mensile fissa sempre uguale.

La circostanza che tale compenso, costituiva di fatto una retribuzione erogata per le diverse mansioni espletate dai 5 dipendenti e consiglieri, può evincersi dal dato che, ogni consigliere aveva compensi differenti e che né dalle delibere né da quanto dichiarato dai cinque dipendenti e consiglieri si riesce a comprendere la ragione di tali differenti importi a titolo di compenso per l'attività di consigliere, tenuto conto che gli incarichi avevano tutti la stessa durata e che i consiglieri erano titolari dei medesimi poteri. A parere del giudicante non vi è ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi in sede ispettiva, in riscontro alle domande degli ispettori. Invero i lavoratori non possono che aver riferito quanto di loro conoscenza, senza condizionamenti e senza una valutazione di

“convenienza” delle conseguenze di tali deposizioni. Ne consegue che non hanno alcun effetto eventuali ritrattazioni in giudizio di dichiarazioni raccolte a verbale dagli ispettori, in quanto si deve ritenere che le affermazioni sottoscritte davanti a funzionari accertatori, rese senza preavviso, siano sicuramente più genuine e sincere, perché non “inquisite” dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro.

Sul punto giova poi evidenziare che, a fronte delle risultanze documentali ed orali contenute nel verbale ispettivo dell’Inps, la parte datoriale non ha offerto alcuna adeguata prova contraria.

Difatti la prova orale articolata in ricorso si palesava inammissibile stante la sua estrema genericità. In tali capi, invero, non sono assolutamente indicati né giorni né gli orari di lavoro osservati dai sopra citati dipendenti; né precisate nel dettaglio le attività svolte dai consiglieri ovvero la collocazione temporale delle riunioni e delle attività ovvero delle trasferte espletate. Non è stata articolato alcun capo di prova volto a dimostrare che l’incarico di consigliere, ricoperto dai cinque lavoratori sopra indicati, fosse effettivo e non meramente formale.

Infine non è stata esibita idonea documentazione attestante il pagamento, ai lavoratori interessati, degli emolumenti retributivi omessi, ovvero degli emolumenti conformi alle tabelle retributive del CCNL di categoria, del lavoro festivo e delle ferie non godute, come accertato nel verbale ispettivo in atti.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi immune da censure l’addebito contributivo contestato all’opponente nell’avviso di addebito impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l’opposizione
- 2) condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Inps, liquidate in euro 2800,00 oltre iva , cpa e spese generali come per legge

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 15.11.2021

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi